

Istruzioni operative n. 55  
per l'erogazione dell'anticipo nazionale  
(Regime “de minimis” - L. 44 del 21/05/2019)  
  
(DM n. 141203 del 28 marzo 2022)

## Contesto di applicazione

L'art. 10-ter del Decreto legge 29 marzo 2019 convertito con Legge n. 44 del 21 maggio 2019 – *Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune*, così come modificato da ultimo dall'articolo 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, ha previsto la possibilità di anticipare le somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (Reg. (UE) n. 1307/2013).

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 141203 del 28 marzo 2022 – *Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44* gli organismi pagatori sono stati autorizzati alla concessione di tale anticipazione.

Gli aiuti connessi all'anticipazione costituiti dagli interessi maturati sulla stessa sono sottoposti alle condizioni previste del Reg. (UE) n 1408/2013 inerente il funzionamento degli aiuti in “*de minimis*”.

Le condizioni per le erogazioni dell'aiuto sono stabilite con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 141203 del 28 marzo 2022 e Circolare AGEA Coordinamento Prot. n 0029446 del 6 aprile 2022 – *Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 – campagna 2022*.

## Modalità di conteggio del premio spettante

Come definito nella richiamata normativa, l'anticipo corrisposto sarà pari al 70% del premio spettante per gli interventi “*Regime di Pagamento di Base*” e “**Greening**”.

Per definire il premio spettante le domande verranno poste in stato “in istruttoria” ai fini di permettere al sistema di:

- Eseguire l'istruttoria grafica territoriale;
- Eseguire il conteggio delle anomalie e relativo esito per il “*Regime di Pagamento di Base*”;
- Eseguire il conteggio delle anomalie e relativo esito per il “**Greening**”;
- Eseguire i controlli amministrativi previsti e calcolare gli importi spettanti.

Le procedure di istruttoria saranno attuate sulla base di quanto già definito dalle Istruzioni Operative Arpea n. 38/2021 “*Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 1307/2013 - Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica - Campagna 2020 e successive*”.

Come definito nella Circolare di Agea Coordinamento n 0029446 del 06/04/2022, sono esclusi dall'anticipazione gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la suddetta scadenza.

Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto del 31 luglio 2022 non è possibile effettuare gli specifici controlli sul mantenimento minimo delle superfici come anche sono escluse le superfici oggetto di pratica di sfalcio laddove sia richiesta un'istruttoria documentale probante l'attività stessa.

Verranno decurtati i pagamenti al superamento della soglia dei 150.000 e 500.000 nel Regime di Pagamento di base in quanto l'istruttoria delle "spese sostenute", documentate dai beneficiari, avverrà per la successiva fase di pagamento degli anticipi comunitari.

## Condizioni di ammissibilità ed esclusioni

Sono esclusi dall'anticipazione:

- i soggetti non in possesso del requisito dell'agricoltore attivo di cui all'art. 9 del Reg. UE 1307/2013; la data ultima per l'espletamento delle opportune attività di completamento documentale da attuarsi sul sistema SIAN, finalizzate al riconoscimento della suddetta qualifica, sono da attuarsi **entro il 18 luglio 2022**;
- i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati alla **data del 19/07/2022**;
- i soggetti per i quali l'importo da erogare, a valle di tutti i controlli amministrativi previsti, sia inferiore a **900 euro**;

Sono **escluse** inoltre dal calcolo dell'anticipazione:

- le superfici a Pascolo, non essendo ancora possibile la verifica del "criterio di mantenimento minimo";
- le superfici con criterio di mantenimento a sfalcio, dichiarate "senza tara" con codici 046 – 336 – 899 ("prato pascolo") con altitudine superiore ai 1300 m; così anche le superfici, poste a qualsiasi altitudine, dichiarate a sfalcio e ricadenti nei codici 380 – 382-391-054-063-064-065-103-460-461 ("pascoli con tara").

## Posizioni Debitorie

Per ottemperare a quanto previsto, questo O.P. procederà al censimento di tutti i debiti conosciuti alla data **del 18 luglio 2022**.

Verranno esclusi dell'anticipo tutti i soggetti per i quali non risulti completamente estinto il debito in ragione di:

- Mancata o parziale restituzione da parte del beneficiario;
- Movimentazioni interbancarie ancora in corso (farà fede il riscontro dell'avvenuto rimborso sul giornale di cassa dell'ente ARPEA alla data sopra riportata);
- RegISTRAZIONI della restituzione non ancora perfezionata sugli appositi registri di enti terzi.

## Trasferimento titoli

Considerato che la scadenza per il completamento delle domande di trasferimento titoli è fissata dalla Circolare AGEA Coordinamento Prot. N. 34738 del 28/04/2022 entro il 14 ottobre 2022, la concessione dell'anticipazione al cedente titoli comporta l'impossibilità del completamento delle domande di trasferimento non perfezionate entro il **18/07/2022**.

Pertanto, si procederà al censimento di tutti i cedenti di trasferimento titoli per i quali, alla data del **18 luglio 2022**, il relativo trasferimento non risulti in stato "rilasciato" ed i titoli non siano in stato validato nel portafoglio del cessionario. **Tali beneficiari verranno esclusi dal pagamento di anticipo nazionale.**

Tuttavia, poiché ARPEA non ha evidenza di eventuali domande di trasferimento presentate da un Cessionario presso altri organismi pagatori, e **non è pertanto in condizione** di escludere del percepimento dell'anticipazione i relativi cedenti titoli, per tale fattispecie è

richiesta esplicita rinuncia all'anticipo nazionale qualora il trasferimento risulti non perfezionato **alla data del 18 luglio 2022**. Le modalità di rinuncia sono espresse nell'apposita sezione del presente documento.

Se l'anticipazione non viene erogata, il rilascio del trasferimento è consentito.

Si precisa che in caso di mancato rilascio del trasferimento titoli 2022, gli interessati che hanno beneficiato dell'anticipazione devono presentare un nuovo trasferimento titoli a partire dalla campagna successiva, ferma restando l'intervenuta compensazione.

Lo schema sottostante illustra in dettaglio la gestione dei trasferimenti titoli in relazione all'anticipo.

<b>STATO TRT AL 18/07/2022</b>	<b>EROGAZIONE ANTICIPO E RILASCIO TRT</b>
TRT PERFEZIONATI (rilasciati e validati) al 18/07/2022	Il cedente percepisce l'anticipo nazionale
TRT PROTOCOLLATI MA NON PERFEZIONATI (non rilasciati e non validati) entro il 18/07/2022	Il cedente NON percepisce l'anticipo nazionale
TRT PROTOCOLLATI MA NON PERFEZIONATI con Domanda di trasferimento presentata da Cessionario presso altro OP.	In assenza di esplicita rinuncia il cedente percepisce anticipo e la domanda TRT verrà respinta; In presenza di esplicita rinuncia il cedente non percepirà anticipo, ma la domanda TRT rimarrà valida

## **Capienza Registro Nazionale Aiuti di Stato**

L'ammissibilità al finanziamento dipende, tra le altre condizioni, dalla disponibilità sull'importo residuo erogabile «de minimis» concesso. L'importo concedibile non deve essere superiore a 15.000 euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli esercizi finanziari considerati sono quello in corso e i due precedenti e i relativi importi sono accertati attraverso apposite Visure del “Registro Nazionale Aiuti”.

## **Interessi**

L’aiuto è connesso all’erogazione dell’anticipo e corrisponde agli interessi calcolati sulla somma anticipata ponendo come parametro il tasso definito da apposita comunicazione della Commissione europea. Con Circolare AGEA Coordinamento Prot. n 0029446 del 6 aprile 2022 è stato fissato il tasso di interesse calcolato secondo quanto previsto dalla suddetta Comunicazione: pari a **0,51%**.

Il periodo di riferimento per il calcolo interessi è fissato dal 31 luglio 2022, data ultima di erogazione dell’anticipo, alla data del 30 giugno 2023.

Il calcolo viene effettuato applicando le seguenti formule:

Per l’anno 2022:

Importo da erogarsi \* giorni dal 31/07/2022 al 31/12/2022 \* 0,51 / (365 \*100)

Per l’anno 2023:

Importo da erogarsi \* giorni dal 01/01/2023 al 30/06/2023 \* 0,51 / (365 \*100)

Nota:

*Il giorno di presunta erogazione è considerato quale primo giorno nel conteggio del periodo.*

## **Accesso all'anticipazione in funzione delle domande presentate**

L'anticipazione verrà concessa, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, a tutti i beneficiari che hanno presentato entro la data del **30 giugno 2022** domanda iniziale o di modifica con l'indicazione della volontà di percepire l'anticipo.

L'anticipo nazionale non sarà concesso ai beneficiari che hanno presentato domande iniziali o di modifica **art. 13 Regolamento (UE) 640/2014** (presentazione tardiva) successivamente al **30 giugno 2022**.

La presentazione di una domanda ai sensi dell'**art. 15 comma 1 bis del Regolamento (UE) 809/2014** (controlli preliminari) non comporterà decadenza dal diritto a ricevere l'anticipazione richiesta nella domanda unica presentata.

I beneficiari che si sono avvalsi delle condizioni previste dall'**art. 4 del Regolamento (UE) 640/2014**, ovvero non hanno presentato una domanda in forma grafica, non potranno beneficiare dell'anticipazione in oggetto.

## **Rinuncia all'anticipo nazionale**

Le rinunce alla domanda di anticipo presentata dovranno pervenire a mezzo PEC entro il **18 luglio 2022** nelle seguenti modalità:

### Beneficiari in proprio:

Tramite invio di richiesta di rinuncia riportante il CUA del beneficiario e allegata copia del documento di identità all'indirizzo:

[protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)

*Nota: Qualora l'invio venga effettuato a mezzo dall'indirizzo PEC registrato in Anagrafe Agricola (Fascicolo Aziendale) non occorre allegare un documento di identità.*



Beneficiari presentanti domanda per tramite del CAA:

Il CAA provvederà alla raccolta e all'inserimento nel fascicolo aziendale delle richieste di rinuncia e invierà (tramite il referente regionale ed in **una unica soluzione**) elenco dei rinunciataria a mezzo PEC ([protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)) in formato PDF.

**Inverà inoltre medesimo elenco in formato Excel all'indirizzo [du2022@arpea.piemonte.it](mailto:du2022@arpea.piemonte.it).**

Tutte le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato non potranno essere processate in ragione delle procedure informatiche di pagamento già avviate.

## **Anomalie di anticipo su Demetra**

L'istruttoria delle domande pervenute avverrà nel rispetto di quanto disciplinato nel presente documento e quanto indicato nelle Istruzioni Operative di Arpea n. 38/2021 anche con riferimento all'ammissibilità delle superfici coinvolte.

Di seguito si riportano anomalie specifiche proprie della fase di anticipazione.

- ANT01 – Verifica erogazione di un solo pagamento di anticipo per beneficiario
- ANT02 – Verifica richiesta pagamento anticipo da parte del beneficiario
- ANT03 – Verifica presentazione della domanda iniziale o di modifica entro i termini previsti (trasmissioni entro il 30/06/2022 23:59:59)
- ANT06 – Verifica domanda con soggetto escluso dalla erogazione anticipo (presenza di debito)
- ANT07 – Verifica presentazione domanda di modifica/revoca oltre i termini previsti (trasmissioni delle domande di modifica/revoca dopo il 30/06/2022)
- ANT08 – Verifica esclusione dal pagamento per sfioramento plafond deminimis residuo o aiuti di stato
- ANT09 – Verifica che il beneficiario non sia cedente di un trasferimento titoli non perfezionato

## **Trasparenza L.241/90 e s.m.i.**

Le anomalie saranno pubblicate sul sistema informativo, già utilizzato per la presentazione della domanda unica e relativa domanda di anticipo all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/966-demetra-domanda-unica-di-pagamento-2-0-procedimenti>

Tale pubblicazione assolve l'obbligo di notifica relativa al procedimento di cui trattasi al sensi della L. 241/90.